

DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018
106/2018/E/EEL

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 395/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009^a riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 395/2017/E/EEL (di seguito: 395/2017/E/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 395/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 21 luglio 2017 (prot. Autorità 24758 del 24 luglio 2017), ad integrazione della quale, con le comunicazioni del 29 novembre 2017 (prot. Autorità 39104 del 30 novembre 2017) e del 26 gennaio 2018 (prot. Autorità 2550 del 26 gennaio 2018), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 395/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine, quanto segue:
 - i. gli errori di programmazione associati alle unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 15 marzo 2015 non sarebbero addebitabili alla Società in quanto commessi

- da un soggetto terzo, non delegato dalla medesima a operare sul mercato; escludendo gli sbilanciamenti dei primi due mesi del 2015, il valore dello sbilanciamento medio di periodo risulterebbe inferiore alla soglia di riferimento individuata per tale tipologia di impianti;
- ii. l'errore abnorme in termini percentuali registrato nel mese di gennaio 2016, con riferimento alla stessa tipologia di impianto sub i., sarebbe invece ascrivibile ad un ritardo (non comunicato alla Società) della fase di riattivazione dell'unico impianto eolico gestito dalla Società nel mese suddetto dopo un periodo di fermo imposto da Terna; gli errori più contenuti registrati nei mesi successivi scontrerebbero, invece, l'assenza di una serie storica sufficientemente lunga (ovvero di almeno 13 mesi) per poter programmare entro la soglia di tolleranza indicata dall'Autorità;
 - iii. per quanto riguarda, invece, le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, secondo la Società, la presenza di sbilanciamenti puntuali superiori alle soglie mensili (definite in funzione del portafoglio della stessa Società) per più mesi consecutivi non sarebbe indice di una condotta non diligente qualora il valore medio degli sbilanciamenti calcolato sull'intero periodo di osservazione risultasse non significativo; a conferma di ciò, la Società evidenzia come il superamento delle soglie mensili risulti comune a tutte le zone nei primi mesi del 2015, in concomitanza con il consolidamento del proprio portafoglio in seguito all'acquisizione di numerose unità di produzione da fonte fotovoltaica; inoltre, condizioni meteorologiche particolari (come quelle registrate nell'ottobre 2015) possono rendere difficoltosa l'attività di previsione determinando scostamenti significativi tra programma e immissioni effettive, così come la mancata comunicazione di situazioni di fuori servizio degli impianti da parte dei produttori e gli errori di misura commessi dai distributori;
 - iv. inoltre, la Società contesta la modalità di definizione delle soglie di riferimento per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti non programmabili, ovvero l'aggregazione (ponderata) di valori associati alle singole tipologie di fonti relative alle unità rilevanti; con questo approccio non si terrebbe conto della dimensione delle singole unità dispacciate; relativamente a quest'ultimo aspetto, la Società evidenzia come, nel caso di piccoli impianti, l'impossibilità di disporre di misure in tempo reale sulle immissioni influisca sulla precisione della programmazione;
 - v. la presenza nella zona Nord di un impianto idroelettrico non rilevante situato a valle di un altro impianto idroelettrico rilevante e abilitato a fornire servizi di dispacciamento, non dispacciato dalla Società, comporterebbe, inoltre, un margine di errore nella programmazione che non può essere ascritto a cattiva diligenza da parte della Società;

- vi. così pure non dovrebbero essere addebitati alla Società gli errori di programmazione nella zona Sicilia dove la Società ha dispacciato un unico impianto fotovoltaico che, nel periodo di indagine, ha registrato ripetuti malfunzionamenti del gruppo di misura, successivamente corretti nelle sessioni di *settlement* del 2017;
- vii. la Società evidenzia, inoltre, la mancata o non corretta comunicazione circa i fermi di alcuni impianti fotovoltaici non rilevanti nella zona Sud nel mese di febbraio 2016, nonché l'acquisizione, dal mese successivo, nella stessa zona, di numerosi altri impianti della stessa tecnologia per i quali non erano disponibili dati storici di produzione;
- viii. le unità di produzione non rilevanti programmabili incluse nel portafoglio della Società sono di tipo cogenerativo, utilizzate prevalentemente per produrre calore (per coprire la domanda di punta nella rete di distribuzione del teleriscaldamento, come impianto di riserva/emergenza nel caso in cui il principale impianto di produzione di calore a biomassa dovesse venire a mancare e per caricare i sistemi di accumulo di energia termica che forniscono il calore direttamente alla rete); in tale contesto, pertanto, la Società non avrebbe potuto effettuare una programmazione delle immissioni migliore di quella in concreto effettuata;
- con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine, la Società ha, inoltre, segnalato:
 - i. le ridotte dimensioni delle unità di consumo ubicate nella zona Nord, alcune caratterizzate da assetti industriali con autoproduzione;
 - ii. l'assenza di programmazione per le unità di consumo delle altre zone in presenza di quantitativi prelevati irrilevanti associati esclusivamente ai prelievi per i servizi ausiliari di centrale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per la zona Nord, la presenza di punti di prelievo associati a clienti industriali, anche con autoproduzione, ha rilevanza ai fini della determinazione della soglia di tolleranza da adottare ai fini del provvedimento prescrittivo; a tal proposito la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza di detti punti di prelievo;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica, già utilizzata in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, alle curve orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla Società, secondo quanto specificato nell'Allegato B al presente provvedimento: tale metodologia personalizza la soglia di tolleranza associata a ciascun mese e a ciascuna zona di mercato, in funzione della variabilità delle curve orarie dei punti di prelievo ivi localizzati;
- per quanto attiene alle unità di consumo ubicate in zone diverse dalla zona Nord, la programmazione è destinata esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari degli impianti di produzione e sconta, quindi, difficoltà oggettive che

- esulano dalla soglia standard del 30%: per tali unità di consumo la condotta di programmazione della Società è, pertanto, considerata diligente;
- per quanto attiene alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili hanno rilevanza le osservazioni addotte dalla Società in merito
 - i. alla programmazione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica compiuta da un soggetto terzo non delegato dalla Società;
 - ii. al ritardo di attivazione dell'impianto dopo un fermo disposto da Terna per esigenze di rete;
 - iii. alla presenza di un impianto idroelettrico ad acqua fluente localizzato a valle di un altro impianto abilitato non dispacciato dalla Società;
 - gli elementi di cui al precedente alinea comportano una revisione della soglia di tolleranza applicabile alle sopraddette unità di produzione come dettagliato nell'*Allegato B* al presente provvedimento;
 - la mancanza di serie storiche, la dinamica del portafoglio dispacciato dalla Società e le condizioni metereologiche sono, invece, situazioni peculiari per tutti gli operatori del settore e, pertanto, esse si riflettono nel determinare il livello medio di prestazione associato a ciascuna fonte primaria, indicato dalla corrispondente soglia di tolleranza, sulla base del quale valutare le condotte tenute dalla Società;
 - la presenza di rettifiche ai dati di misura (anche derivanti da malfunzionamenti ai dispositivi di misura accertati dalla competente impresa distributrice) sono tenute in conto da Terna in sede di definizione delle partite economiche sottese al provvedimento prescrittivo: in particolare saranno soggetti a conguagli solamente i mesi e le unità di produzione e/o consumo per i quali il superamento della soglia di tolleranza specifico per quel mese avviene con riferimento agli ultimi dati disponibili (come rettificati ai sensi del TIS);
 - una comunicazione efficace fra produttore e utente del dispacciamento con riferimento all'effettiva producibilità degli impianti e a eventuali indisponibilità per guasti o fuori servizio programmati è una attività che compete ad un operatore diligente: l'inefficacia di tale comunicazione non ha, quindi, alcun rilievo ai fini del presente procedimento;
 - per quanto attiene, invece, agli impianti di produzione cogenerativi segnalati dalla Società, l'Autorità, in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; il calcolo statistico, inoltre, è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;

- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base di elementi forniti dalla Società nonché sulla base di elementi acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l'Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata per i punti di prelievo: ulteriori dettagli in merito sono riportati nell'Allegato B al presente provvedimento;
- l'aggregazione di più impianti nel medesimo punto di dispacciamento, come previsto dalla regolazione vigente per le unità di produzione non rilevanti, consente di minimizzare gli errori di programmazione su base statistica: quanto sostenuto dalla Società in merito non può, pertanto, essere accolto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 395/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 395/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 395/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 395/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 395/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di marzo 2018 (con

liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di aprile 2018);

3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni